

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 113/AV5 DEL 25/01/2017

Oggetto: Vertenza promossa dal Sig. A.N.. Rimborso spese legali come previsto nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 176/2016.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 176 pubblicata il 17.8.2016 nella causa RG Lav. n.1523/2011, ha condannato l'ASUR, tra altro, a rimborsare le spese di lite in favore del dipendente A.N., liquidate in € 4.300,00 oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA;
2. di liquidare al sig. A.N. in esecuzione della predetta sentenza, la somma lorda di € 6.274,22 a titolo di rimborso delle spese legali;
3. di imputare la complessiva somma di € 6.274,22 sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 5
Avv. Giulietta Capocasa

La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

- con ricorso, notificato all'ASUR Marche Area Vasta n. 5 in data 23.11.2011, il Sig. A.N. (*si riportano le sole iniziali del nome e cognome essendo indicati i dati anagrafici per esteso nell'atto allegato alla presente determina, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali*), adiva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità della attribuzione al signor L.R. dell'incarico di coordinamento nell'ambito dell'U.O. "Igiene e Sanità Pubblica" con riconoscimento del ricorrente quale legittimo vincitore dell'avviso interno e la condanna dell'Asur al pagamento delle relative differenze retributive; chiedendo, inoltre, di dichiarare l'illegittimità delle selezioni interne per Collaboratore Professionale Esperto – Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della successiva determina di assegnazione della qualifica al signor L.R., con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'incarico e alla qualifica di cui al predetto avviso nonché la condanna dell'Asur al pagamento delle differenze retributive;
- con detto ricorso il Sig. A. N. chiedeva, in subordine, accertata e dichiarata l'illegittimità delle attribuzioni al Sig. L.R. delle qualifiche e degli incarichi di cui sopra, di condannare l'ASUR al risarcimento del danno in favore del ricorrente per la mancata attribuzione della qualifica di sua spettanza in misura pari alle differenze retributive e a quanto contrattualmente previsto; chiedeva altresì, accertato e dichiarato che l'illegittima attribuzione al Sig. R.L. dell'incarico di coordinamento aveva illegittimamente impedito al signor N.A. di partecipare alle successive selezioni interne, di condannare la convenuta al risarcimento del danno da perdita di chances in favore dello stesso.

- Con determina DG Asur del novembre 2012 è stato conferito mandato all'Avv. Patrizia Viozzi, Direttore dell'Ufficio Legale dell'Area Vasta n. 5 di costituirsi nel giudizio a difesa degli interessi dell'amministrazione.
- Con sentenza n. 176/2016 pubblicata il 6.05.2016 nella causa RG Lav. n. 1523/2011, il Giudice ha accolto il ricorso promosso dal sig. A.N..
- La sentenza ha accertato e dichiarato: *"...l'illegittimità dell'attribuzione al Sig. Latini Ruggero dell'incarico di "Coordinamento dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica" di cui alla determina n. 61 /ZT12 PERS del 30/01/2008, con riconoscimento del ricorrente quale legittimo vincitore dell'avviso interno di cui alla determina n. 423 del 03/09/2007 dell'ASUR ZT12; b) per l'effetto condanna l'ASUR convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 50.837,19, comprensiva di oneri accessori al 31/08/2015, oltre agli oneri accessori come per legge; condanna l'Asur convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida a seguito di parziale compensazione di un terzo in € 4.300,00 (per i due terzi non compensati oltre 15 % per rimb. Forf. Iva e cap come per legge; compensa integralmente le spese tra le altre parti pone a carico dell'Asur le spese di CTU".*
- Al fine di ottenere la riforma della sentenza citata, sul presupposto dell'errata valutazione, da parte del Giudice del Lavoro, degli atti della procedura di attribuzione dell'incarico in parola, l'Asur per mezzo dell'avv. Viozzi ha proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona avverso la citata sentenza n. 176/2016, formulando contestualmente istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della medesima.
- Con ordinanza del 15/12/2016 la Corte d'Appello di Ancona ha rigettato l'istanza di sospensione formulata dalla difesa dell'ASUR.
- Con determina del Direttore di Area Vasta n. 33 del 12.01.2017 si è preso atto della sentenza e questa Amministrazione ha adottato i provvedimenti opportuni per dare esecuzione alla medesima.

Ritenuto di dover procedere, in esecuzione della sentenza in parola, alla rifusione delle spese legali in favore del sig. A.N. nella misura di € 4.300,00, oltre € 645,00 per rimborso forfettario, € 197,80 per cpa, € 1.131,42 per Iva per un totale di € 6.274,22.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 176 pubblicata il 17.8.2016 nella causa RG Lav. n.1523/2011, ha condannato l'ASUR, tra altro, a rimborsare le spese di lite in favore del dipendente A.N., liquidate in € 4.300,00 oltre rimborsamento forfettario, CAP ed IVA come per legge;
2. di liquidare al sig. A.N. in esecuzione della predetta sentenza, la somma lorda di € 6.274,22 a titolo di rimborso delle spese legali;
3. di imputare la complessiva somma di € 6.274,22 sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/'96 come novellato dall'art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cristiana Gandini

IL DIRIGENTE U.O.C.SDAP
Dott. Marco Ojetti

UO Controllo di Gestione - U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 6.274,22 è rilevato sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato "Contenzioso Personale dipendente" come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti.

Il Dirigente Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Nessun allegato.